

**TRIBUNALE DI BRINDISI**

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

FALLIMENTO "MAGRI' ARREDA" - 30/2019

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. **Alfonso Pappalardo** - Presidente  
Dott. **Fausta Palazzo** - Giudice  
Dott. **A.I. Natali** - Giudice delegato



Rilevato che i curatori hanno chiesto dichiararsi non sussistenti i presupposti per la chiusura ex art. 118 e s.s l.f. e che su tale istanza e' stato acquisito il parere dei creditori il quale ha contenuto negativo rispetto all'eventualità della chiusura; rilevato che il legislatore, con l'emanazione del Codice Antimafia (artt. 63, 64 e 65), ha introdotto l'art. 64, comma 7, del dlvo 159 del 2011, in materia di "*Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento*", al fine di regolare i rapporti fra misure adottate in sede penale e la procedura fallimentare, prevedendo che "*Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni*". Dunque, il legislatore, muovendo dalla residuale utilità giuridica e materiale della procedura concorsuale ha voluto - con norma "costitutiva" e non meramente dichiarativa di un effetto giuridico autonomamente producentisi prima e a prescindere dalla novella legislativa - prescrivere la cessazione della stessa. Infatti, prima dell'emanazione del Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 c.d.), difettava una specifica normativa al riguardo, con la conseguenza che era controversa la disciplina dell'eventuale rapporto tra misure di prevenzione e fallimento.

A tal riguardo, vi era chi riteneva la prevalenza del sequestro di prevenzione, indipendentemente dal momento in cui fosse intervenuta la dichiarazione di fallimento, e ciò al fine di evitare che i beni oggetto di sequestro venissero rimessi in circolazione a seguito della liquidazione fallimentare, e quindi potessero ritornare nella disponibilità del proposto. A tale orientamento se ne contrapponeva un altro a sostegno della prevalenza del fallimento, il quale rilevava che, a seguito dello

spossessamento attuato dalla procedura concorsuale nei confronti del fallito, veniva eliminato in radice il possesso del bene in capo al proposto, e quindi, la stessa *ratio* della misura di prevenzione;

rilevato che le Sezioni Unite, Cass. Sentenza n. 29951 del 24/05/2004, componendo il contrasto in materia, avevano affermato, senza sancire alcun automatismo o, meglio, escludendo un criterio di prevalenza automatica e incondizionata, che il Giudice avrebbe potuto, anche in pendenza di un fallimento, adottare un provvedimento di sequestro, ma solo motivando ed evidenziando, in relazione alla fattispecie concreta, le ragioni di interesse pubblico da consentirsi prevalenti rispetto a quelle sottese alla procedura fallimentare ed, in particolare, rispetto alla c.d. *par condicio creditorum* (*"E' legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita e appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare"*);

rilevato che il legislatore speciale ha optato, invece, per l'automatica prevalenza del sequestro antimafia rispetto alle procedure fallimentari, con chiaro *favor* per gli interessi pubblici sottesi alla misura del sequestro;

rilevato che nondimeno tale norma ha natura speciale e come tale non e' suscettibile di interpretazione estensiva o analogica in armonia con l'art. 11 delle preleggi e che al di fuori di tale ambito materiale riprendono vigore gli ordinari criteri di risoluzione fra vincoli di natura diversa e tra loro logicamente incompatibili non potendo l'uno trovare attuazione contestualmente all'altro per l'identità dell'oggetto materiale su cui vengono a gravare e per la comune finalità liquidatoria. Tale criteri, in applicazione dei principi generali in materia di tutela dell'affidamento dei terzi, si fondano sull'antioriorità degli adempimenti pubblicitari dell'uno rispetto all'altro ed, infatti, mentre per tutti i sequestri e' prevista la trascrizione nel registro dei beni immobili, la sentenza dichiarativa di fallimento soggiace all'onere della pubblicità nel registro delle imprese e, proprio l'antioriorità cronologica dell'una rispetto all'altra consente di individuare quale delle due vicende giuridiche debba prevalere. Nel caso di specie non e' contestata l'antioriorità della dichiarazione di fallimento rispetto al sequestro penale, con conseguente prevalenza del primo rispetto al secondo;

rilevato che appare opportuno notiziare del presente provvedimento gli organi dell'amministrazione giudiziaria;

**PQM**



1.rigetta la richiesta di chiusura della procedura fallimentare in danno di "MAGRI' ARREDA SRL", facultando il curatore a intraprendere le iniziative recuperatorie che ritengano necessarie, senza necessità di ulteriore autorizzazione;

2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Brindisi, 27.3.2022

Il G.D.

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Brindisi.....14 APR 2022.....



L'Assistente Giudiziario  
Dott.ssa Concetta De Maria

Concetta De Maria